



Comune di San Giuliano Milanese
Codice Ente 11083

C.C. N. 62 del 17.10.2012

ORIGINALE

Verbale di deliberazione del Consiglio Comunale

OGGETTO:

**MOZIONE URGENTE SU "MODIFICHE AL REGOLAMENTO IMU"
(PRESENTATA DAL GRUPPO CONSILIARE IL POPOLO DELLA
LIBERTA').**

L'anno **duemiladodici** il giorno **diciassette** del mese di **ottobre** alle ore 20,30 nella sede comunale, in seguito a convocazione, disposta con invito scritto e relativo ordine del giorno notificato ai singoli Consiglieri, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione **ordinaria**, seduta **pubblica**, di **prima** convocazione. Risultano presenti o assenti al momento della trattazione del punto i seguenti componenti:

Pres.	Ass.	
X		1. Alessandro Lorenzano
X		2. Luigia Greco
Dimiss.		3. Pietro Moramarco
X		4. Jacopo Grossi
X		5. Maria Grazia Carminati
X		6. Giocondo Berti
	X	7. Roberto Salvatore Licciardo
X		8. Paolo Anelli
X		9. Giuseppa Fazio
X		10. Giuseppina Caruso
X		11. Muntaha Wahsheh
X		12. Renato Luigi Romano
	X	13. Domenico Sgroi

Pres.	Ass.	
X		14. Giuseppe Dario Bruno
X		15. Giulio Simone Buscarino
	X	16. Maurizio Broccanello
X		17. Vito Nicolai
X		18. Alfio Catania
X		19. Emanuele Patti
X		20. Stefano Dornetti
	X	21. Roberto Curcio
	X	22. Massimo Molteni
X		23. Francesco Marchini
	X	24. Marco Toni
X		25. Giorgio Salvo

Totale Presenti:

18

Totale Assenti:

6

Sono presenti gli Assessori: Piraina-Filipazzi-

Assiste il Vice Segretario Generale Daniela PASTRONE

Constatato il numero legale degli intervenuti, il Presidente del Consiglio Comunale Luigia GRECO dichiara aperta la seduta ed invita il Consiglio Comunale a trattare l'argomento indicato in oggetto.



(Gli interventi e le dichiarazioni di voto dei vari Consiglieri sono testualmente riportati nel verbale di seduta).

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita l'illustrazione della mozione urgente su "Modifiche al Regolamento IMU" (presentata dal Gruppo Consiliare Il Popolo della Libertà) che viene allegata alla presente deliberazione (All. A);

Atteso che sulla mozione è stato presentato un emendamento da parte del proponente;

Ritenuto che sul documento in discussione non debba esprimersi nessun parere tecnico trattandosi di atto costituente scelta meramente politica;

Con voti favorevoli 16, su 16 Consiglieri presenti (essendo usciti Patti e Catania) e votanti

DELIBERA

Di APPROVARE la mozione urgente su "Modifiche al Regolamento IMU" così come emendata (presentata dal Gruppo Consiliare Il Popolo della Libertà) che viene allegata alla presente deliberazione (All. B).



Comune di S.Giuliano Milanese



Protocollo Generale

Nr.0040013 Data 25/09/2012

Tit. 02.03 Arrivo

Gruppo Consiliare Il Popolo della Libertà di San Giuliano Milanese.

Al Sindaco del comune di San Giuliano Milanese
Al Presidente del Consiglio Comunale di San Giuliano Milanese

MOZIONE URGENTE ED INDIFFERIBILE

OGGETTO: modifiche al regolamento IMU.

Il Gruppo Consiliare del Popolo della Libertà presenta la seguente mozione urgente:

PREMESSO CHE

- Con deliberazione n. 34/2012 questo consiglio comunale aveva provveduto a licenziare il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta IMU;
- Tenuto conto che dopo i chiarimenti forniti dal MEF con la circolare 3/2012 DF, di cui si allega stralcio, è emerso che gli immobili e le relative pertinenze appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci, nonché gli immobili appartenenti agli istituti autonomi per le case popolari e gli enti di edilizia residenziale pubblica adibiti ad abitazione principale e regolarmente assegnati non sono oggetto di applicazione dell'aliquota di competenza dello Stato;
- Ricordato che sul suolo sangiulianese tali situazioni risultano presenti e che l'applicazione dell'aliquota allo 10,6 per mille risulterebbe particolarmente penalizzante in quanto tali alloggi sono assegnati, prevalentemente, ad anziani ed a nuclei svantaggiati che riceverebbero, conseguentemente, un aumento dei canoni di locazione, insostenibili e che metterebbero a serio repentaglio la sopravvivenza economica di detti nuclei;

CONSIDERATO CHE

- L'inserimento delle summenzionate tipologie immobiliari nella tipologia "abitazione principale" non comporterebbe una perdita di gettito significativo per le casse comunali;

TENUTO CONTO


- Del parere espresso dal dirigente responsabile (in calce alla presente) del servizio Economico- finanziario di questo Ente;

IMPEGNA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE(Consiglio Comunale) AD
INSERIRE IL SEGUENTE COMMA ALL'ART. 8 DEL REGOLAMENTO IN
PAROLA:

Comma 5

Sono altresì considerati abitazione principale e, conseguentemente, assoggettati ai benefici che ne derivano, fatta salva la detrazione figli, gli immobili e le relative pertinenze appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci. Parimenti sono classificati gli immobili appartenenti agli istituti autonomi per le case popolari e gli enti di edilizia residenziale pubblica adibiti ad abitazione principale e regolarmente assegnati.

San Giuliano Milanese, 25 settembre 2012

Vito Nicolai


N.B. questa mozione deve essere sottoposta al parere tecnico del dirigente di riferimento prima della seduta di Consiglio Comunale in cui verrà trattata.

Si ritiene che, alla luce delle modifiche appena illustrate, introdotte nel comma 10 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, abbia perso di significato, relativamente alle fattispecie in esame, la disposizione presente nel comma 11, secondo cui *"le detrazioni e le riduzioni di aliquota deliberate dai comuni non si applicano alla quota di imposta riservata allo Stato"*. Infatti, detta norma appariva in linea con la precedente formulazione della disposizione contenuta nel comma 10 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, la quale stabiliva solo, senza fare riferimento all'abitazione principale, che i comuni potessero prevedere l'applicazione dell'aliquota ridotta per l'abitazione principale e per le relative pertinenze e la detrazione agli immobili posseduti dagli anziani e dai disabili che acquisiscono la residenza in istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente. Verificandosi tale ipotesi, la detrazione e l'aliquota ridotta non avrebbero, comunque, avuto effetto ai fini della determinazione della quota di imposta riservata allo Stato, sulla base di quanto stabilito dal comma 11 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011.

Le modifiche intervenute ad opera dell'art. 4 del D. L. n. 16 del 2012, hanno privato di significato quest'ultima disposizione, poiché l'attuale comma 10 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, prevede che possa essere considerata direttamente adibita ad abitazione principale quella posseduta dagli anziani, dai disabili e dai cittadini italiani residenti all'estero.

Occorre, infine, sottolineare che non viene più riproposta per l'IMU la possibilità di assimilare ad abitazione principale l'immobile dato in uso gratuito a parenti in linea retta o collaterale stabilendo il grado di parentela, con conseguente applicazione dello stesso regime agevolativo previsto per l'abitazione principale, di cui all'art. 59, comma 1, lett. e) del D. Lgs. n. 446 del 1997, ormai abrogata.

Del tutto privo di significato appare il richiamo effettuato nell'ultima parte del comma 10 dell'art. 13 del D. L. n. 201 del 2011, ai *"soggetti di cui all'articolo 3, comma 56 della legge 23 dicembre 1996, n. 662"*, poiché la fattispecie rientra in quella che è stata espressamente disciplinata dalla norma introdotta dall'art. 4 del D. L. n. 16 del 2012, illustrata in questo paragrafo.

6.3 *La detrazione per gli immobili delle cooperative edilizie a proprietà indivisa e degli IACP*

L'art. 13, comma 10 prevede, altresì, che la detrazione per abitazione principale si applica anche alle unità immobiliari individuate dall'art. 8, comma 4, del D. Lgs. n. 504 del 1992, vale a dire:

- le unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari;
- gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP).

Occorre precisare che la disposizione in materia di detrazione di cui all'art. 13, comma 10, del D.L. n. 201 del 2011, deve intendersi applicabile anche agli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 del D. P. R. 24 luglio 1977, n. 616.

E' appena il caso di accennare che tutti i soggetti sopra richiamati possono beneficiare della sola detrazione e non dell'aliquota ridotta e della maggiorazione per i figli, trattandosi di immobili posseduti da persone giuridiche.

Tuttavia, si sottolinea che il comma 9, dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011, prevede che i comuni possono ridurre l'aliquota fino allo 0,4 % nel caso di immobili posseduti da soggetti passivi IRES, tra i quali rientrano anche i soggetti in commento.

A proposito delle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa adibite ad abitazione principale dei soci assegnatari e degli alloggi regolarmente assegnati dagli IACP e altri istituti comunque denominati, l'art. 13, comma 10, del D. L. n. 201 del 2011, prevede che per tali fattispecie non si applicano la riserva della quota di imposta a favore dello Stato e il comma 17 dello stesso art. 13.

7. LE DISPOSIZIONI DELL'IMU PER IL SETTORE AGRICOLO

Ai fini dell'applicazione della disciplina dell'IMU sperimentale nei confronti dei soggetti che operano in agricoltura, è necessario effettuare le seguenti precisazioni.

7.1 *La definizione di coltivatore diretto e di imprenditore agricolo professionale*

Per la definizione di coltivatore diretto occorre evidenziare che il codice civile inquadra tale figura nella categoria dei piccoli imprenditori di cui all'art. 2083, senza darne una definizione chiara e generale, ad eccezione del riferimento operato dall'art. 1647 al soggetto che coltiva il fondo "*col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia*". Inoltre, dalle leggi speciali⁴ emergono diverse definizioni di carattere settoriale dalle quali

⁴ Le norme di carattere speciale che richiamano la nozione di coltivatore diretto possono essere individuate nelle seguenti:



Comune di S. Giuliano Milanese



Protocollo Generale

Nr.0040013 Data 25/09/2012

Tit. 02.03 Arrivo

Gruppo Consiliare Il Popolo della Libertà di San Giuliano Milanese.

Al Sindaco del comune di San Giuliano Milanese
Al Presidente del Consiglio Comunale di San Giuliano Milanese

MOZIONE URGENTE ED INDIFFERIBILE

OGGETTO: modifiche al regolamento IMU.

Il Gruppo Consiliare del Popolo della Libertà presenta la seguente mozione urgente:

PREMESSO CHE

- Con deliberazione n. 34/2012 questo consiglio comunale aveva provveduto a licenziare il regolamento comunale per l'applicazione dell'imposta IMU;
- Tenuto conto che dopo i chiarimenti forniti dal MEF con la circolare 3/2012 DF, di cui si allega stralcio, è emerso che gli immobili e le relative pertinenze appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci, nonché gli immobili appartenenti agli istituti autonomi per le case popolari e gli enti di edilizia residenziale pubblica adibiti ad abitazione principale e regolarmente assegnati non sono oggetto di applicazione dell'aliquota di competenza dello Stato;
- Ricordato che sul suolo sangiulianese tali situazioni risultano presenti e che l'applicazione dell'aliquota allo 10,6 per mille risulterebbe particolarmente penalizzante in quanto tali alloggi sono assegnati, prevalentemente, ad anziani ed a nuclei svantaggiati che riceverebbero, conseguentemente, un aumento dei canoni di locazione, insostenibili e che metterebbero a serio repentaglio la sopravvivenza economica di detti nuclei;

CONSIDERATO CHE

- L'inserimento delle summenzionate tipologie immobiliari nella tipologia "abitazione principale" non comporterebbe una perdita di gettito significativo per le casse comunali;

TENUTO CONTO

- Del parere espresso dal dirigente responsabile (in calce alla presente) del servizio Economico- finanziario di questo Ente;

IMPEGNA L'AMMINISTRAZIONE COMUNALE(Consiglio Comunale) AD INSERIRE IL SEGUENTE COMMA ALL'ART. 8 DEL REGOLAMENTO IN PAROLA:

Comma 5

Sono altresì considerati abitazione principale e, conseguentemente, assoggettati ai benefici che ne derivano, fatta salva la detrazione figli, gli immobili e le relative pertinenze appartenenti a cooperative edilizie a proprietà indivisa adibiti ad abitazione principale dei soci. Parimenti sono classificati gli immobili appartenenti agli istituti autonomi per le case popolari e gli enti di edilizia residenziale pubblica adibiti ad abitazione principale e regolarmente assegnati.



San Giuliano Milanese, 25 settembre 2012

Vito Nicolai

N.B. questa mozione deve essere sottoposta al parere tecnico del dirigente di riferimento prima della seduta di Consiglio Comunale in cui verrà trattata.

* Qualora i pareri tecnici (Magliana Cap e Spinter's Council) non saranno favorevoli la mozione non dovrà dare nessun seguito



Letto, firmato e sottoscritto.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Luigia GRECO

IL VICE SEGRETARIO GENERALE

D.ssa Daniela PASTRONE

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d'ufficio,

attesta

Che la presente deliberazione:

E' stata affissa all'Albo Pretorio on line sul sito web istituzionale del Comune per 15 giorni consecutivi a partire dal 26 OTT 2012 come prescritto dall'art. 124, comma 1, del D. Lgs. 267/00;

E' divenuta esecutiva il _____ dopo 10 giorni dalla data di inizio della pubblicazione.

Li, _____

IL SEGRETARIO GENERALE
Dr. Antonio TUMMINELLO